

*UNICO 2007: società di capitali CFC e indeducibilità dei costi
di Piergiorgio Valente e Gianpaolo Valente
(in "il fisco" n. 17 del 30 aprile 2007, pag. 1-2460)*

Il Modello UNICO 2007 [\(1\)](#) accoglie l'estensione del regime delle *Controlled Foreign Companies* (CFC) alle imprese estere collegate.

Con la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del D.M. 7 agosto 2006, [n. 268](#), il legislatore ha, infatti, dato attuazione all'[art. 168](#) del Tuir (approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917). Per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, il primo periodo di efficacia delle nuove disposizioni è costituito dal 2006.

Quanto al regime di indeducibilità dei costi derivanti da operazioni con paradisi fiscali, si segnala l'eliminazione dell'ultimo periodo del comma 11 dell'[art. 110](#) del Tuir [per effetto dell'[art. 1, comma 301](#), lettera b), della L. 27 dicembre 2006, n. 296, in banca dati "fisconline"], in vigore dal 1° gennaio 2007, che subordinava "comunque" la deducibilità delle spese alla loro separata indicazione in dichiarazione e la previsione di una sorta di "sanatoria" per le violazioni commesse prima del 1° gennaio 2007.

Nel prosieguo, vengono illustrate più nel dettaglio le modalità di compilazione dei relativi quadri di UNICO 2007-SC.

IL QUADRO FC: I REDDITI DEI SOGGETTI CONTROLLATI RESIDENTI IN PARADISI FISCALI (CFC)

1. Premessa

Il *Quadro FC* del Modello UNICO 2007 è riservato alla determinazione e imputazione del reddito prodotto da imprese partecipate estere residenti o localizzate in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, di cui al D.M. 21 novembre 2001, [n. 429](#) e successive modifiche.

2. Redditi derivanti da imprese estere partecipate (CFC)

La disciplina CFC si applica con riferimento ai soggetti residenti nel territorio dello Stato - indipendentemente dal fatto che tali soggetti siano o meno titolari di redditi d'impresa - che, a norma dell'[art. 167](#) del Tuir, detengono, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo di un'impresa, di una società o di un

altro ente, residente o localizzato in paradisi fiscali (2).

Per effetto di tale disposizione, sono imputati in capo al soggetto residente i redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato, anche in assenza di effettiva distribuzione.

Il D.M. 21 novembre 2001, n. 429 ha approvato le disposizioni attuative di tale disciplina e le modalità e i termini per la procedura di interpello, che può porre in essere il soggetto controllante residente in Italia al fine di ottenere la disapplicazione del regime delle CFC.

Come sopra accennato, la disciplina delle CFC è stata estesa anche alle società collegate (art. 168 del Tuir).

Si evidenzia, infine, che - a differenza dell'ipotesi di controllo - l'art. 168, comma 1, ultimo periodo, del Tuir prevede che l'estensione "non si applica per le partecipazioni in soggetti non residenti negli Stati o territori predetti relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni assoggettati a regimi fiscali privilegiati" (3).

Quanto alla determinazione del reddito della collegata estera, l'art. 168, commi 2 e 3, del Tuir introduce modalità di determinazione della base imponibile "speciali" rispetto a quelle previste dal precedente art. 167 per le società estere controllate (4). A norma del comma 3 dell'art. 168 del Tuir, per la determinazione forfetaria del reddito della società partecipata estera si applicano i seguenti coefficienti:

- 1 per cento sul valore dei beni di cui all'art. 85, comma 1, lettere c), d) ed e), del Tuir, anche se costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti; si tratta quindi:

- delle azioni o quote di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al capitale di società ed enti soggetti all'Ires [lettera c)];
- degli strumenti finanziari assimilati alle azioni (5) emessi da società ed enti soggetti all'Ires [lettera d)];
- delle obbligazioni e degli altri titoli in serie o di massa diversi dai precedenti [lettera e)];

- 4 per cento sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e dalle navi indicate nell'art. 8-bis, comma 1, lettera a), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, anche in locazione finanziaria; si tratta quindi delle navi destinate:

- all'esercizio di attività commerciali o della pesca;
- ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare;
- alla demolizione (6);

- 15 per cento sul valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria.

Come accennato in premessa, con la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del D.M. 7 agosto 2006, [n. 268](#), il legislatore ha dato attuazione all'[art. 168](#) del Tuir.

Ai sensi dell'[art. 7](#), comma 1, del D.M. n. 268/2006, le disposizioni in esso contenute si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 21 ottobre 2006 (giorno successivo a quello di pubblicazione del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*).

La black list del D.M. 21 novembre 2001

L'[art. 1](#) elenca i Paesi e territori considerati come paradisi fiscali "assoluti":

"Alderney (Isole del Canale), Andorra, Anguilla, Antille Olandesi, Aruba, Bahamas, Barbados, Barbuda, Belize, Bermuda, Brunei, Cipro, Filippine, Gibilterra, Gibuti (ex Afar e Issas), Grenada, Guatemala, Guernsey (Isole del Canale), Herm (Isole del Canale), Hong Kong, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Isole Vergini statunitensi, Jersey (Isole del Canale), Kiribati (ex Isole Gilbert), Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive, Malesia, Montserrat, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Polinesia francese, Saint Kitts e Nevis, Salomone, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Sant'Elena, Sark (Isole del Canale), Seychelles, Singapore, Tonga, Tuvalu (ex Isole Ellice), Vanuatu".

L'[art. 2](#) del richiamato decreto include, inoltre, tra i paradisi fiscali anche:

1) Bahrein, con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero;

2) Emirati Arabi Uniti, con esclusione delle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta;

3) Kuwait, con esclusione delle società con partecipazione straniera superiore al 47% se soggette ad imposizione con le aliquote previste dall'Amiri Decree n. 3 del 1955 o superiore al 45% se soggette ad imposizione con le aliquote previste dalla locale legge n. 23 del 1961, sempre che tali società non usufruiscano dei regimi agevolati previsti dalle locali leggi n. 12 del 1998 e n. 8 del 2001] [\(7\)](#);

4) Monaco, con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato".

La terza categoria ([art. 3](#), comma 1) include Paesi e territori per i quali la qualifica di paradiso fiscale opera limitatamente a specifici soggetti e attività:

1) Angola, con riferimento alle società petrolifere che hanno ottenuto

l'esenzione dall'Oil Income Tax, alle società che godono di esenzioni o riduzioni d'imposta in settori fondamentali dell'economia angolana e per gli investimenti previsti dal Foreign Investment Code;

2) Antigua, con riferimento alle international business companies, esercenti le loro attività al di fuori del territorio di Antigua, quali quelle di cui all'International Business Corporation Act, n. 28 del 1982 e successive modifiche e integrazioni, nonché con riferimento alle società che producono prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla locale legge n. 18 del 1975 e successive modifiche e integrazioni;

3) Corea del Sud, con riferimento alle società che godono delle agevolazioni previste dalla tax Incentives Limitation Law;

4) Costa Rica, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, nonché con riferimento alle società esercenti attività ad alta tecnologia;

5) Dominica, con riferimento alle international companies esercenti l'attività all'estero;

6) Ecuador, con riferimento alle società operanti nelle Free Trade Zones che beneficiano dell'esenzione dalle imposte sui redditi;

7) Giamaica, con riferimento alle società di produzione per l'esportazione che usufruiscono dei benefici fiscali dell'Export Industry Encourage Act e alle società localizzate nei territori individuati dal Jamaica Export Free Zone Act;

8) Kenia, con riferimento alle società insediate nelle Export Processing Zones;

9) Lussemburgo, con riferimento alle società holding di cui alla locale legge del 31 luglio 1929;

10) Malta, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, quali quelle di cui al Malta Financial Services Centre Act, alle società di cui al Malta Merchant Shipping Act e alle società di cui al Malta Freeport Act;

11) Mauritius, con riferimento alle società 'certificate' che si occupano di servizi all'export, espansione industriale, gestione turistica, costruzioni industriali e cliniche e che sono soggette a Corporate Tax in misura ridotta, alle Off-shore Companies e alle International Companies;

12) Portorico, con riferimento alle società esercenti attività bancarie ed alle società previste dal Puerto Rico Tax Incentives Act del 1988 o dal Puerto Rico Tourist Development Act del 1993;

13) Panama, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, secondo la legislazione di Panama, alle società situate nella Colon Free Zone e alle società operanti nelle Export Processing Zones;

14) Svizzera, con riferimento alle società non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le società holding, ausiliarie e 'di domicilio';

15) Uruguay, con riferimento alle società esercenti attività bancarie e alle holding che esercitano esclusivamente attività off-shore".

Con riferimento ai Paesi sopra richiamati, l'art. 3, comma 2, del D.M.

21 novembre 2001 chiarisce che la disciplina CFC si rende applicabile anche ai soggetti ed alle attività insediati in tali Stati che godano di regimi fiscali privilegiati "sostanzialmente analoghi a quelli ivi indicati, in virtù di accordi o provvedimenti dell'amministrazione finanziaria dei medesimi Stati" [\(8\)](#).

3. La disapplicazione della normativa CFC (cenni)

La normativa antielusione non trova applicazione qualora le imprese residenti dimostrino che la società o altro ente non residente svolge "... un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nello Stato o nel territorio nel quale ha sede".

È, inoltre, prevista la possibilità che il soggetto residente dimostri che dalla detenzione delle partecipazioni "non consegue l'effetto di localizzare i redditi" in un paradiso fiscale.

L'esercizio di un'effettiva attività industriale o commerciale

Quanto alla prima fattispecie, si deve osservare che l'esimente trova applicazione solo nel caso in cui l'effettiva attività esercitata nello Stato o territorio nel quale la società o ente ha sede sia quella principale; in tal modo, come è stato anche confermato in sede di dibattito parlamentare, si è voluto evitare la possibilità di applicare l'esimente nei casi di svolgimento in tale Stato o territorio di un'attività "meramente residuale" rispetto a quella principale esercitata in altri Paesi.

L'attività deve, inoltre, essere svolta nello Stato o nel territorio nel quale il soggetto estero ha la propria sede.

Ne consegue che "se l'attività produttiva è svolta nel Paese a fiscalità privilegiata in cui la società ha sede, l'esimente opera anche se il prodotto non è commercializzato sui mercati di tale Paese" [\(9\)](#).

Gli "effetti della localizzazione dei redditi" in un paradiso fiscale

Infine, con riferimento alla seconda fattispecie - vale a dire alla possibilità per il soggetto residente di dimostrare che dalla detenzione delle partecipazioni "non consegue l'effetto di localizzare i redditi" in un paradiso fiscale - si deve osservare che tale facoltà è stata introdotta al fine di escludere l'applicabilità della disciplina delle CFC nell'ambito dei gruppi, qualora sia possibile dimostrare che la tassazione subita all'estero non è "sensibilmente inferiore" a quella applicata in Italia e che la localizzazione nello Stato o territorio estero risponde a precise modalità operative.

Ai fini della dimostrazione di tale esimente, rileva il fatto che il soggetto non residente consegua il suo reddito in misura non inferiore al 75

per cento in altri Stati o territori diversi da quelli a fiscalità privilegiata ([art. 5](#), comma 3, del D.M. n. 429/2001).

4. L'esercizio del diritto di interpello

Ai fini della disapplicazione dei regimi CFC per le società controllate e collegate, occorre adire in via preventiva la procedura di interpello ai sensi dell'[art. 11](#) della L. 27 luglio 2000, n. 212.

L'[art. 5](#), comma 1, del D.M. 21 novembre 2001, n. 429 precisa che l'istanza di interpello, corredata degli elementi necessari ai fini della disapplicazione del regime della CFC, deve essere rivolta all'Agenzia delle Entrate - Direzione centrale per la Normativa e il Contenzioso, per il tramite della Direzione regionale per le Entrate competente per territorio.

Con le risoluzioni rese a seguito di istanze di interpello ex [art. 167](#), comma 5, del Tuir [\(10\)](#), l'Agenzia delle Entrate ha precisato che la validità della risposta è, in ogni caso, circoscritta ai redditi conseguiti dalla partecipata oggetto della richiesta di disapplicazione in ciascuno dei periodi d'imposta per i quali sussistano i presupposti di fatto e di diritto sulla base dei quali la risposta dell'Agenzia viene resa.

Gli effetti si producono a decorrere dal periodo d'imposta per il quale il termine di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data della risposta.

In caso di ottenimento di parere positivo in sede di interpello, il contribuente non dovrà procedere alla compilazione del Quadro FC.

5. La compilazione del Quadro FC

Le istruzioni al Quadro FC chiariscono che:

- in caso di controllo di più imprese, società o enti, il soggetto che detiene il controllo è tenuto a redigere un quadro per ciascuna CFC controllata, numerando progressivamente la casella "Mod. N";

- in caso di controllo esercitato da un soggetto non titolare di reddito d'impresa interamente tramite una società o ente residente, gli obblighi dichiarativi devono essere assolti da tali ultimi soggetti [\(11\)](#).

Il Quadro FC deve essere compilato anche dal soggetto partecipante residente tenuto a dichiarare i redditi del soggetto estero collegato.

Il Quadro FC non va compilato se il soggetto che esercita il controllo per effetto di particolari vincoli contrattuali o i soggetti da esso partecipati non possiedano partecipazioni agli utili.

Nel rigo FC1, campi 1-7, devono essere indicati i dati identificativi della CFC, quali denominazione, codice di identificazione fiscale (se attribuito), data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione, indirizzo della sede legale della CFC o della sede della stabile organizzazione, qualora la società estera controllata operi in un Paese estero a fiscalità privilegiata attraverso una stabile organizzazione.

Il campo 8 deve essere utilizzato per riportare i dati relativi al controllo; occorre, a tal fine, indicare i codici:

- "1", se il dichiarante dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della CFC;
- "2", se il dichiarante dispone dei voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria della CFC;
- "3", se il dichiarante esercita un'influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali con la CFC.

Per le ipotesi di cui ai codici "1" e "2", si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano, invece, i voti spettanti per conto di terzi.

Il campo 9 è riservato alle ipotesi di controllo indiretto sulla CFC; sono stati istituiti i codici 1-7 per le ipotesi di controllo esercitato tramite soggetti residenti, soggetti non residenti, sia soggetti residenti che non residenti ovvero soggetti non residenti che hanno una stabile organizzazione in Italia che possiede partecipazioni nella CFC.

In particolare, deve essere utilizzato il codice "5" in caso di controllo esercitato da un soggetto non titolare di reddito d'impresa interamente tramite una società o ente residente a cui compete l'obbligo dichiarativo. In tal caso nel campo 10 deve essere riportato il codice fiscale del soggetto non titolare di reddito d'impresa.

Sezione II-A - Determinazione del reddito della CFC

L'[art. 167](#), comma 6, del Tuir disciplina le modalità di determinazione e imputazione dei redditi conseguiti dai soggetti esteri partecipati, nonché le modalità di tassazione dei redditi in capo al soggetto residente [\(12\)](#). Per la determinazione del reddito si applicano:

- le disposizioni del Titolo II, Capo II, del Tuir, ad eccezione di quelle degli artt. 86, comma 4 (rateizzazione delle plusvalenze) e 102, comma 3 (ammortamenti accelerati ed anticipati);
- le disposizioni comuni del Titolo III;
- quelle degli artt. 84 ("Ripporto delle perdite"), 89 ("Dividendi ed interessi"), 111 ("Imprese di assicurazioni") e 112 ("Operazioni fuori bilancio") del Tuir.

Come precisato dall'[art. 3](#), comma 1, del D.M. n. 429/2001, i redditi devono essere determinati tenendo conto della conversione di cambio del giorno di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione della CFC.

Con riguardo ai "valori di partenza fiscali" degli elementi patrimoniali della CFC, dovrà farsi riferimento al bilancio o ad altro documento riepilogativo della contabilità di esercizio della CFC, redatti secondo le norme dello Stato o territorio in cui essa risiede o è localizzata.

Le istruzioni al Quadro FC precisano che tale bilancio o rendiconto costituisce parte integrante del prospetto FC e dovrà essere tenuto a disposizione dell'Amministrazione finanziaria dalla controllante per eventuali controlli.

Ai sensi dell'[art. 2](#), comma 2, del D.M. n. 429/2001, i valori risultanti dal bilancio relativo all'esercizio o periodo di gestione anteriore a quello da cui si applicano le disposizioni del regolamento sono riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi, a condizione che:

- siano conformi a quelli derivanti dall'applicazione dei criteri contabili adottati nei precedenti esercizi;
- ne venga attestata la congruità da uno o più soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili (ai sensi dell'[art. 11](#) del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88).

Qualora la CFC non sia soggetta alla tenuta della contabilità secondo le disposizioni locali, il soggetto controllante dovrà predisporre apposito prospetto in conformità alle norme contabili vigenti in Italia.

Ai fini della determinazione del reddito della CFC, il soggetto dichiarante deve procedere all'indicazione dell'utile o della perdita risultante dal bilancio o altro documento riepilogativo della CFC (redatto secondo le disposizioni dello Stato o territorio di residenza della CFC), rispettivamente nei righe FC2 e FC3.

Il reddito viene determinato apportando, all'utile o alla perdita, le variazioni in aumento e in diminuzione proprie della disciplina del reddito d'impresa.

In particolare, le istruzioni al Quadro FC chiariscono che devono essere indicati:

- nel rigo FC19, le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni tra la CFC e imprese domiciliate in paradisi fiscali diversi da quello di residenza della CFC ([art. 110](#), commi da 10 a 12-bis, del Tuir);
- nel rigo FC20, tra le "altre variazioni in aumento" diverse da quelle dei righe precedenti, la differenza tra il valore normale dei beni ceduti e/o dei servizi prestati e il ricavo contabilizzato, ovvero la differenza tra il costo contabilizzato e il valore normale dei beni e/o dei servizi ricevuti ([art. 110](#), comma 7, del Tuir);
- nel rigo FC31, le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni tra la CFC e imprese domiciliate in paradisi fiscali diversi

da quello di residenza della CFC, per le quali non opera l'indeducibilità in applicazione delle cause esimenti ([art. 110](#), comma 11, del Tuir);

- nel rigo FC37, vanno riportate le perdite del periodo d'imposta precedente fino a concorrenza dell'importo indicato nel rigo precedente (FC36);

- nel rigo FC40, le imposte pagate all'estero dalla CFC sul reddito d'esercizio.

Il soggetto controllante - come precisa l'[art. 4](#), comma 4, del D.M. n. 429/2001 - dovrà comunque essere in grado di fornire idonea documentazione dei costi di acquisizione dei beni relativi all'attività esercitata e delle componenti reddituali rilevanti entro 30 giorni dalla eventuale richiesta dell'Amministrazione finanziaria.

Sezione II-B - Perdite non compensate

Nei righe da FC41 a FC45 vanno indicate, secondo il periodo d'imposta di formazione, a partire da quello più recente, le perdite fiscali della CFC computabili in diminuzione dal reddito dei cinque periodi d'imposta successivi a quello di formazione, che residuano dopo la compensazione effettuata nel rigo FC37.

Ciò in quanto l'[art. 2](#), comma 1, del D.M. n. 429/2001 prevede l'applicazione anche per le CFC dell'[art. 84](#) del Tuir in tema di riporto delle perdite.

Nel rigo FC46 vanno indicate le perdite fiscali riportabili senza limite di tempo (ex [art. 84](#), comma 2, del Tuir).

Sezione III - Determinazione del reddito delle imprese estere collegate

Ai sensi dell'[art. 2](#), comma 1, del D.M. n. 268/2006, i redditi del soggetto non residente attratti a tassazione in Italia *pro quota* sono determinati per un importo corrispondente al maggiore fra:

- l'utile risultante dal bilancio redatto dalla partecipata estera "anche in assenza di un obbligo di legge" e considerato al lordo delle imposte sul reddito (rigo FC47);

- un reddito determinato induttivamente, sulla base di coefficienti di rendimento riferiti ad alcune componenti dell'attivo patrimoniale.

Per la determinazione forfetaria del reddito della società partecipata estera si applicano i seguenti coefficienti ([art. 2](#), comma 2, del D.M. n. 268/2006):

- 1 per cento sul valore dei beni di cui all'[art. 85](#), comma 1,

lettere c), d) ed e), del Tuir, anche se costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti (rigo FC48); si tratta, quindi:

- delle azioni o quote di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al capitale di società ed enti di cui all'art. 73 e, cioè, i soggetti Ires, anche non residenti [lettera c)];

- degli strumenti finanziari assimilati alle azioni ai sensi dell'[art. 44](#) del Tuir emessi da società ed enti soggetti all'Ires [lettera d)];

- delle obbligazioni e degli altri titoli in serie o di massa diversi dai precedenti [lettera e)];

- 4 per cento sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e dalle navi indicate nell'[art. 8-bis](#), comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 633/1972, anche in locazione finanziaria (rigo FC49); si tratta quindi delle navi destinate:

- all'esercizio di attività commerciali o della pesca;
- ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare;
- alla demolizione;

- 15 per cento sul valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria (rigo FC50).

L'importo risultante dalla somma dei valori dei righi da FC48 a FC50 (colonna 2) deve essere riportato al rigo FC51.

Nel rigo FC52 va riportato il reddito del soggetto non residente, determinato dall'[art. 168](#), comma 2, del Tuir, dato dal maggiore tra gli importi dei righi FC47 e FC51.

Nel rigo FC53 vanno indicate le imposte pagate all'estero sul reddito di esercizio dall'impresa estera collegata.

Sezione IV - Imputazione del reddito ai soggetti partecipanti residenti

I redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato:

- sono imputati al soggetto residente che esercita il controllo in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili, a decorrere dalla chiusura dell'esercizio o periodo di gestione della CFC ([art. 167](#) del Tuir);

- sono assoggettati a tassazione separata dai soggetti partecipanti residenti, nel periodo d'imposta in corso alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione ([art. 168](#) del Tuir).

Relativamente a ciascuno dei soggetti residenti ai quali va imputato il

reddito della CFC (compreso eventualmente il soggetto controllante che dichiara il reddito della CFC), le istruzioni al Quadro FC precisano che deve essere indicato:

- il codice fiscale;
- la quota di partecipazione diretta e/o indiretta agli utili della CFC;
- la quota di reddito spettante a ciascun socio;
- la quota di imposte pagate all'estero a titolo definitivo dalla CFC, detraibile per il soggetto residente.

La quota di reddito della CFC imputata a ciascuno dei soggetti residenti e la quota di imposte pagate all'estero dalla CFC devono essere riportate nel Quadro RM di UNICO 2007.

Sezione V - Attestazione dei valori del bilancio della CFC

La Sezione V del prospetto FC accoglie le attestazioni sulla conformità o congruità dei valori di bilancio.

Come osservato in precedenza, tali attestazioni consentono il riconoscimento integrale dei valori emergenti dal bilancio della CFC.

6. La compilazione del Quadro RM

Ai sensi dell'[art. 167](#), comma 6, del Tuir, dell'[art. 3](#), comma 2, del D.M. n. 429/2001 e dell'[art. 3](#), comma 3, del D.M. n. 268/2006, i redditi della CFC sono assoggettati a tassazione separata, in capo a ciascun partecipante, nel periodo d'imposta in corso alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione dell'impresa, società o ente non residente con l'aliquota media di tassazione del reddito complessivo netto e comunque con l'aliquota non inferiore al 27 per cento.

A tal fine, deve essere riportata nel Quadro RM la quota di redditi della CFC [\(13\)](#) attribuita al dichiarante in dipendenza della sua partecipazione [\(14\)](#). Tali redditi confluiscono nei righi RM1-RM4 del Quadro RM di UNICO 2007-SC.

Come chiarito dalle istruzioni al Quadro RM, nel caso in cui al dichiarante sia stata attribuita, in qualità di socio o associato, una quota di reddito di un soggetto di cui all'[art. 5](#) del Tuir, al quale, a sua volta, sia stato imputato il reddito di una CFC, deve essere indicato nel Quadro RM il reddito ad esso attribuito in relazione alla sua partecipazione agli utili di tale soggetto.

7. La compilazione del Quadro RF

L'[art. 167](#), comma 7, del Tuir, l'[art. 3](#), comma 4, del D.M. n. 429/2001 e l'[art. 3](#), comma 3, del D.M. n. 268/2006 disciplinano la distribuzione, in qualsiasi forma, di utili da parte del soggetto estero. Al fine di evitare che lo stesso reddito sia tassato due volte in capo al soggetto controllante residente - una prima volta all'atto del conseguimento del reddito da parte del soggetto estero e una seconda all'atto della distribuzione - la norma prevede che gli utili non concorrono alla formazione del reddito complessivo dei soggetti partecipanti per la quota corrispondente all'ammontare dei redditi assoggettati a tassazione separata, anche negli esercizi precedenti (Quadro RM).

Gli utili distribuiti da soggetti residenti in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, fino a concorrenza dei redditi assoggettati a tassazione separata, devono pertanto essere riportati - tra le variazioni in diminuzione - nel rigo RF51 del Quadro RF di UNICO 2007-SC.

8. La compilazione del Quadro RS - Prospetto degli utili distribuiti da imprese partecipate e crediti d'imposta per le imposte pagate all'estero

Il prospetto contenuto ai righi RS75 e RS76 del Quadro RS deve essere compilato dai soggetti residenti cui siano stati imputati, ai sensi degli [artt. 167](#) e [168](#) del Tuir, i redditi di una o più imprese, società o enti residenti o localizzati in paradisi fiscali, dei quali i medesimi possiedono partecipazioni, dirette o indirette, agli utili.

Il prospetto è finalizzato a determinare:

- gli utili distribuiti dalla CFC (o dal soggetto non residente direttamente partecipato) che non concorrono a formare il reddito del soggetto dichiarante ai sensi dell'[art. 3](#) del D.M. n. 429/2001 o dell'[art. 3](#) del D.M. n. 268/2006;

- il credito d'imposta eventualmente spettante per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo dal dichiarante sugli utili distribuiti.

Per ciascuna CFC cui il dichiarante partecipi deve essere compilato uno specifico rigo.

Le istruzioni a UNICO 2007 precisano che il prospetto deve essere compilato anche nell'ipotesi in cui nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione non siano stati distribuiti utili.

In particolare, secondo le istruzioni del Quadro:

- la casella 4 va barrata nel particolare caso di partecipazione agli utili della CFC per il tramite di soggetti non residenti;

- nel campo 5, va inserito l'importo indicato, per ogni CFC, nel campo 8 del corrispondente rigo del Quadro RS di UNICO 2006-SC;

- nel campo 6, va indicato il reddito della CFC assoggettato a

tassazione separata, desunto dalla colonna 2 del Quadro RM;

- il campo 7 va compilato soltanto se la CFC ha distribuito utili alla società controllante italiana che non concorrono a formare il reddito per effetto dell'[art. 167](#), comma 7, del Tuir, dell'[art. 3](#), comma 4, del D.M. n. 429/2001 e dell'[art. 3](#), comma 3, del D.M. n. 268/2006;

- nel campo 8, va indicata la differenza, da riportare all'anno successivo, tra la somma degli importi dei campi 5 e 6 e l'importo di campo 7;

- nel campo 9, va indicato l'importo del campo 13 del corrispondente rigo del Quadro RS di UNICO 2006-SC (saldo finale del credito per le imposte pagate all'estero);

- nel campo 10, va indicato l'importo di colonna 6 (imposta dovuta sui redditi della CFC) del Quadro RM della dichiarazione;

- nel campo 11, vanno indicate le imposte sul reddito pagate dalla CFC, relative al periodo di imposta precedente e divenute definitive nel 2006, ammesse in detrazione, fino a concorrenza dell'imposta del campo 9;

- nel campo 12, vanno indicate le imposte pagate a titolo definitivo dal soggetto dichiarante sugli utili percepiti, indicati nel campo 7; l'importo di tali imposte deve essere indicato fino a concorrenza dell'importo risultante dalla seguente somma algebrica: campo 9 + campo 10 - campo 11. Le predette imposte costituiscono, infatti, credito d'imposta nei limiti delle imposte complessivamente applicate a titolo di tassazione separata, detratte le imposte sul reddito pagate all'estero a titolo definitivo dalla CFC ([15](#));

- nel campo 13, va indicata la differenza, da riportare all'anno successivo, tra la somma degli importi dei campi 9 e 10 e la somma dei campi 11 e 12.

9. Credito per le imposte pagate all'estero

Nel rigo RN12 deve essere compreso il totale dei crediti esposti in ciascuno dei righi RS75 e RS76 (colonne 11 e 12).

IL QUADRO RF: LE OPERAZIONI CON IMPRESE *EXTRA* UE DOMICILIATE IN PARADISI FISCALI

1. Premessa

Il Quadro RF di UNICO 2007-SC contiene due righi ove devono essere indicati - tra le variazioni in aumento e quelle in diminuzione - le spese e gli altri componenti negativi per operazioni con soggetti residenti in Stati o territori con regimi fiscali privilegiati, di cui al [D.M. 23 gennaio 2002](#), e successive modifiche.

Con l'intervento operato con la Finanziaria 2007 ([art. 1, comma 302](#),

della L. n. 296/2006), il legislatore ha modificato il comma 11 dell'[art. 110](#) del Tuir:

- inserendo un nuovo periodo che impone la separata indicazione di tali costi nella dichiarazione dei redditi;
- eliminando contestualmente l'ultimo periodo dello stesso comma 11, che subordinava "comunque" la deducibilità delle spese alla loro separata indicazione in dichiarazione.

Fermo restando l'obbligo di indicazione dei costi in dichiarazione, viene pertanto eliminata la sanzione "impropria" dell'indeducibilità in caso di mancata indicazione degli stessi nella dichiarazione dei redditi.

2. Le operazioni con soggetti localizzati in paradisi fiscali

L'[art. 110](#), comma 10, del Tuir sancisce l'indeducibilità delle spese e degli "altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti ed imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati ...", indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di controllo.

La disposizione in commento si applica alle imprese individuali, alle società di persone, alle società di capitali e agli enti non commerciali; nel richiamare la nozione di "imprese" residenti, il legislatore fiscale ha, infatti, inteso ampliare al massimo la platea dei soggetti interessati, prescindendo dalla forma societaria [\(16\)](#).

La black list del D.M. 23 gennaio 2002

Ai fini della identificazione degli Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato, si deve fare riferimento alle *black lists* approvate con [D.M. 24 aprile 1992](#) e con [D.M. 23 gennaio 2002](#).

Tavola 1

I DECRETI MINISTERIALI CONTENENTI LE BLACK LISTS

Black list	Decorrenza
- D.M. 24 aprile 1992	fino al 18 febbraio 2002
- D.M. 23 gennaio 2002:	- dal 19 febbraio 2002

| • modifiche ex D.M. 22 marzo 2002; | - dal 3 aprile 2002 |
| • modifiche ex D.M. 27 dicembre 2002 | - dal 14 gennaio 2003 |

Ai sensi dell'[art. 1](#) del D.M. 23 gennaio 2002, si considerano Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato:

"Alderney (Isole del Canale), Andorra, Anguilla, Antille Olandesi, Aruba, Bahamas, Barbados, Barbuda, Belize, Bermuda, Brunei, Cipro ([17](#)), Filippine, Gibilterra, Gibuti (ex Afar e Issas), Grenada, Guatemala, Guernsey (Isole del Canale), Herm (Isole del Canale), Hong Kong, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Isole Vergini statunitensi, Jersey (Isole del Canale), Kiribati (ex Isole Gilbert), Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive, Malesia, Montserrat, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Polinesia francese, Saint Kitts e Nevis, Salomone, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Sant'Elena, Sark (Isole del Canale), Seychelles, Tonga, Tuvalu (ex Isole Ellice), Vanuatu".

Ai sensi dell'[art. 2](#) del D.M. 23 gennaio 2002, sono considerati paradisi fiscali anche i seguenti Stati e territori:

"1) Bahrein, con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero;

2) Emirati Arabi Uniti, con esclusione delle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta;

[3) Kuwait, con esclusione delle società con partecipazione straniera superiore al 47% se soggette ad imposizione con le aliquote previste dall'Amiri Decree n. 3 del 1955 o superiore al 45% se soggette ad imposizione con le aliquote previste dalla locale legge n. 23 del 1961, sempre che tali società non usufruiscano dei regimi agevolati previsti dalle locali leggi n. 12 del 1998 e n. 8 del 2001] ([18](#));

4) Monaco, con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato;

4-bis) Singapore, con esclusione della Banca Centrale e degli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato" ([19](#)).

L'[art. 3](#), comma 1, del D.M. 23 gennaio 2002 individua i seguenti regimi agevolati di Stati o territori a fiscalità non privilegiata:

"1) Angola, con riferimento alle società petrolifere che hanno ottenuto l'esenzione dall'Oil Income Tax, alle società che godono di esenzioni o riduzioni d'imposta in settori fondamentali dell'economia angolana e per gli investimenti previsti dal Foreign Investment Code;

2) Antigua, con riferimento alle international business companies,

esercenti le loro attività al di fuori del territorio di Antigua, quali quelle di cui all'International Business Corporation Act, n. 28 del 1982 e successive modifiche e integrazioni, nonché con riferimento alle società che producono prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla locale legge n. 18 del 1975, e successive modifiche e integrazioni;

3) Corea del Sud con riferimento alle società che godono delle agevolazioni previste dalla tax Incentives Limitation Law;

4) Costa Rica, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, nonché con riferimento alle società esercenti attività ad alta tecnologia;

5) Dominica, con riferimento alle international companies esercenti l'attività all'estero;

6) Ecuador, con riferimento alle società operanti nelle Free Trade Zones che beneficiano dell'esenzione dalle imposte sui redditi;

7) Giamaica, con riferimento alle società di produzione per l'esportazione che usufruiscono dei benefici fiscali dell'Export Industry Encourage Act e alle società localizzate nei territori individuati dal Jamaica Export Free Zone Act;

8) Kenia, con riferimento alle società insediate nelle Export Processing Zones;

9) Malta ([20](#)), con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, quali quelle di cui al Malta Financial Services Centre Act, alle società di cui al Malta Merchant Shipping Act e alle società di cui al Malta Freeport Act;

10) Mauritius, con riferimento alle società 'certificate' che si occupano di servizi all'export, espansione industriale, gestione turistica, costruzioni industriali e cliniche e che sono soggette a Corporate Tax in misura ridotta, alle Off-shore Companies e alle International Companies;

11) Panama, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, secondo la legislazione di Panama, alle società situate nella Colon Free Zone e alle società operanti nelle Export Processing Zone;

12) Portorico, con riferimento alle società esercenti attività bancarie ed alle società previste dal Puerto Rico Tax Incentives Act del 1988 o dal Puerto Rico Tourist Development Act del 1993;

13) Svizzera, con riferimento alle società non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le società holding, ausiliarie e 'di domicilio';

14) Uruguay, con riferimento alle società esercenti attività bancarie e alle holding che esercitano esclusivamente attività off-shore".

Con riferimento ai Paesi sopra richiamati, l'art. 3, comma 2, del D.M. 23 gennaio 2002 chiarisce che la disciplina dell'[art. 110](#), commi 10 e 11, del Tuir si rende applicabile anche ai soggetti ed alle attività insediati in tali Stati che godano di regimi fiscali privilegiati "sostanzialmente analoghi a quelli ivi indicati, in virtù di accordi o provvedimenti dell'Amministrazione finanziaria dei medesimi Stati" ([21](#)).

3. Le ipotesi di disapplicazione del regime di indeducibilità (cenni)

L'[art. 110](#), comma 10, del Tuir sancisce una presunzione legale di carattere relativo che può essere superata fornendo la prova della sussistenza delle condizioni previste dal successivo [art. 110](#), comma 11, del Tuir.

Per effetto delle modifiche apportate dall'[art. 9](#), comma 16, della L. 28 dicembre 2001, n. 448, il regime di indeducibilità non trova applicazione qualora i contribuenti forniscano la prova:

- che le imprese estere svolgono prevalentemente un'attività commerciale effettiva;
- ovvero che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione [\(22\)](#).

Tale prova contraria può essere fornita dal contribuente:

- preventivamente, presentando istanza di interpello ex [art. 21](#) della L. 30 dicembre 1991, n. 413;
- nel corso della procedura di accertamento, in risposta all'apposito avviso notificato dall'Amministrazione finanziaria (entro 90 giorni dalla richiesta).

Il regime delle prove contrarie

Il primo strumento offerto dal legislatore all'impresa residente è la dimostrazione che l'impresa domiciliata nel paradiso fiscale svolge "prevalentemente un'attività commerciale effettiva".

Il contribuente dovrà dimostrare che il fornitore estero svolge come sua attività principale "un'attività commerciale ai sensi dell'[art. 2195](#) del codice civile, avvalendosi di una struttura organizzativa idonea allo svolgimento della ... attività oppure alla sua autonoma preparazione e conclusione" [\(23\)](#).

Quanto all'effettività, sembra necessario verificare l'attività in concreto svolta dalla società non residente [\(24\)](#).

Come precisato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate 23 maggio 2003, [n. 29/E](#) (in "il fisco" n. 21/2003, fascicolo n. 2, pag. 3324) e dalla risoluzione dell'Agenzia dell'Entrate 16 marzo 2004, n. 46/E, al fine di giustificare la richiesta di disapplicazione, il contribuente può produrre:

- l'atto costitutivo o lo statuto della controllata estera da cui possano ricavarsi notizie utili circa l'attività svolta nello Stato o nel territorio incluso nella *black list*;
- una relazione descrittiva della struttura organizzativa dedicata

allo svolgimento dell'attività principale del soggetto estero, con adeguata documentazione di supporto;

- documentazione contabile e fiscale (bilanci, dichiarazioni dei redditi, perizie, eccetera);

- ogni altra documentazione idonea ad attestare l'effettivo svolgimento di attività commerciale (certificazioni delle Autorità italiane all'estero ovvero visure di enti esteri; documentazione bancaria, commerciale e doganale comprovante la partecipazione del soggetto straniero alla conclusione degli affari sul mercato).

Tale impostazione trova conferma anche nel parere del Comitato consultivo del 22 giugno 1998, [n. 10](#) (in banca dati "fisconline"); al fine di vincere la presunzione in esame, era stata indicata la necessità di soddisfare alcuni requisiti tra i quali:

- l'esistenza legale della società estera;

- l'assunzione di personale preposto allo svolgimento di determinate funzioni;

- la disponibilità di documentazione doganale probatoria della partecipazione del soggetto straniero alla conclusione degli affari sul mercato;

- le circostanze che ne avevano legittimato la costituzione.

Alternativamente alla verifica dello svolgimento in via prevalente di un'attività commerciale effettiva, è possibile procedere alla dimostrazione che "le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse operazioni hanno avuto concreta esecuzione".

A tal fine, occorre dimostrare che l'operazione posta in essere con l'impresa domiciliata nel paradiso fiscale "risponda alle effettive esigenze dell'attività" esercitata dall'impresa residente [\(25\)](#). Sul piano pratico, la dimostrazione dell'effettività dell'interesse da parte del contribuente comporta la valutazione da parte dell'Amministrazione circa l'apprezzabilità economico-gestionale dell'operazione.

Si tratterà, in altri termini, di valutare se il comportamento dell'impresa residente sia economicamente "normale" ovvero imprenditorialmente vantaggioso.

Quanto, infine, al requisito della "concreta esecuzione dell'operazione", sembra necessario che questa sia effettivamente avvenuta e non si sia trattato di una mera simulazione [\(26\)](#).

L'attività di accertamento e il diritto di interpello

Al fine di salvaguardare il diritto delle imprese residenti a fornire la prova contraria, rimane fermo l'onere per l'Amministrazione finanziaria di notificare all'interessato, prima di procedere all'avviso di accertamento di

imposta o di maggiore imposta, un apposito avviso con il quale è concessa la possibilità di fornire la prova contraria di cui sopra, nel termine di 90 giorni.

Qualora le prove addotte non siano considerate idonee, l'Amministrazione finanziaria dovrà darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento.

L'impresa sarà, inoltre, esonerata dalla prova contraria, qualora abbia preventivamente richiesto ed ottenuto il parere favorevole dell'Amministrazione finanziaria in merito alla natura ed al trattamento tributario dell'operazione che intende porre in essere ([27](#)).

4. La compilazione del Quadro RF

Prima dell'intervento operato con la L. n. 296/2006, la deduzione delle spese e degli altri componenti negativi era "comunque" subordinata alla separata indicazione in dichiarazione dei redditi dei relativi ammontari dedotti ([art. 110](#), comma 11, del Tuir).

In caso di mancata evidenziazione in dichiarazione dei costi derivanti da operazioni con paradisi fiscali era prevista la sanzione impropria dell'indeducibilità dei relativi componenti negativi sostenuti.

Si trattava, dunque, di adempimento di natura formale - rispondente a finalità di monitoraggio - che assumeva rilevanza sostanziale in quanto comportava la ripresa a tassazione degli oneri in questione anche nel caso in cui il contribuente fosse in grado di dimostrare lo svolgimento in via prevalente di un'attività commerciale effettiva da parte del soggetto estero ovvero l'effettivo interesse economico e la concreta esecuzione dell'operazione.

Come sopra accennato, l'[art. 1, comma 301](#), lettere a) e b), della L. n. 296/2006 modifica il comma 11 dell'[art. 110](#) del Tuir:

- inserendo un nuovo periodo che impone la separata indicazione di tali costi nella dichiarazione dei redditi;
- eliminando contestualmente l'ultimo periodo dello stesso comma 11, che subordinava "comunque" la deducibilità delle spese alla loro separata indicazione in dichiarazione.

Rimane, pertanto, fermo l'obbligo di indicazione delle spese e degli altri componenti negativi in dichiarazione (righe RF33 e RF55); viene, tuttavia:

- eliminata la sanzione "impropria" dell'indeducibilità in caso di mancata indicazione degli stessi nella dichiarazione dei redditi;
- prevista una nuova ipotesi sanzionatoria nell'ambito dell'[art. 8](#) del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, in tema di violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni ([art. 1, comma 302](#), della L. n. 296/2006).

Sanzione applicabile per l'omessa indicazione dei costi in dichiarazione

Quando l'omissione o l'incompletezza riguarda l'indicazione delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni con imprese localizzate in paradisi fiscali, è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa:

- pari al 10 per cento dell'importo complessivo delle spese e dei componenti negativi non indicati in dichiarazione;

- con un minimo di 500,00 euro e un massimo di 50.000,00 euro ([art. 8](#), comma 3-bis, del D.Lgs. n. 471/1997).

La sanzione di cui sopra è l'unica applicabile alle violazioni commesse successivamente all'entrata in vigore della L. n. 296/2006 (circolare dell'Agenzia delle Entrate 16 febbraio 2007, [n. 11/E](#), paragrafo 12.6, in "*il fisco*" n. 8/2007, fascicolo n. 2, pag. 1088).

"Sanatoria" delle violazioni commesse ante 1° gennaio 2007

Le nuove sanzioni dell'[art. 8](#), comma 3-bis, del D.Lgs. n. 471/1997 si applicano anche alle violazioni commesse prima del 1° gennaio 2007 (data di entrata in vigore della L. n. 296/2006), a condizione che il contribuente fornisca la prova in merito alla sussistenza delle esimenti previste dal comma 11 dell'[art. 110](#) del Tuir ([art. 1, comma 303](#), della L. n. 296/2006).

La nuova sanzione proporzionale verrà, pertanto, applicata dagli uffici a seguito della constatazione della violazione.

Violazioni già contestate

Come chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate 16 febbraio 2007, n. 11/E (paragrafo 12.6), qualora la violazione sia stata contestata a seguito di accessi, ispezioni o verifiche, troverà applicazione la sola sanzione proporzionale del 10 per cento.

La stessa circolare ha osservato che "la ratio della disposizione va rinvenuta nella volontà di mitigare il trattamento sanzionatorio riservato a tali contribuenti rispetto a quello precedentemente previsto".

Il contribuente potrà, pertanto, chiedere sia in sede amministrativa che in sede contenziosa l'applicazione della sanzione proporzionale del 10 per cento, con conseguente annullamento del recupero a tassazione dei costi considerati indeducibili in quanto non indicati in dichiarazione.

Violazioni non ancora contestate

Qualora il contribuente non abbia subito accessi, ispezioni o verifiche, resta ferma la possibilità di presentare dichiarazione integrativa ai sensi dell'[art. 2](#), comma 8, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

Come chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate 16 febbraio 2007, n. 11/E (paragrafo 12.6), in tal caso è prevista l'applicazione della sanzione da 258,00 a 2.065,00 euro, prevista dall'[art. 8](#), comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997.

La sanzione è definibile con il pagamento di 1/4 del relativo importo, ai sensi dell'[art. 16](#), comma 3, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

Note:

[\(1\)](#) Approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 15 febbraio 2007.

[\(2\)](#) L'[art. 1](#), comma 1, del D.M. 21 novembre 2001, n. 429, chiarisce, inoltre, che, se il soggetto controllato non residente opera in un paradiso fiscale per il tramite di stabili organizzazioni, il regime delle CFC si applica con riferimento ai redditi riferibili alle stabili organizzazioni stesse.

[\(3\)](#) L'[art. 167](#), comma 1, ultimo periodo, del Tuir, invece, in materia di società estere controllate, prevede che "Tali disposizioni si applicano anche per le partecipazioni in soggetti non residenti relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni assoggettati ai predetti regimi fiscali privilegiati".

[\(4\)](#) Secondo un modello analogo a quello introdotto con riferimento alle cosiddette "società di comodo" di cui all'[art. 30](#) della L. 23 dicembre 1994, n. 724 ("Collegato" alla legge Finanziaria 1995).

[\(5\)](#) Ai sensi dell'[art. 44](#) del Tuir.

[\(6\)](#) Sono comunque escluse le unità da diporto di cui alla L. 11 febbraio 1971, [n. 50](#), e successive modifiche ed integrazioni (si veda, da ultimo, la L. 8 luglio 2003, [n. 172](#), pubblicata sulla G.U. 14 luglio 2003, n. 161).

[\(7\)](#) Numero soppresso dall'[art. 1](#), comma 1, del D.M. 27 dicembre 2002, in vigore dal 14 gennaio 2003.

[\(8\)](#) Sul punto, la circolare dell'Agenzia delle Entrate 12 febbraio 2002, [n. 18/E](#) (paragrafo 2.3) (in "*il fisco*" n. 8/2002 fascicolo n. 2, pag. 1103) ha precisato che "è necessario verificare l'effettivo trattamento fiscale riservato ai relativi redditi sulla base di specifiche disposizioni negoziali o amministrative, non essendo determinanti le previsioni normative generali dettate per la categoria societaria di appartenenza".

[\(9\)](#) L'Agenzia delle Entrate, con la circolare 12 febbraio 2002, n. 18/E

(paragrafo 3.2), ha chiarito che rientrano nell'ambito della disciplina CFC anche le attività di tipo finanziario, bancario e assicurativo.

(10) Si vedano, tra le altre, risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 31 ottobre 2002, [n. 343/E](#), in "il fisco" n. 43/2002, fascicolo 2, pag. 6217; risoluzione 19 dicembre 2002, [n. 386/E](#), in "il fisco" n. 1/2003, fascicolo 2, pag. 130, risoluzione 16 marzo 2004, [n. 46/E](#), in "il fisco" n. 14/2004, fascicolo 2, pag. 2083.

(11) [Art. 4](#), comma 5, del D.M. n. 429/2001.

(12) Il riferimento alle norme del "vecchio" [Tuir](#) ante modifiche (apportate dal D.Lgs. [n. 344 del 12 dicembre 2003](#)) sono previste nell'[art. 2](#) del D.M. n. 429/2001 (non ancora modificato), il quale precisa che per la determinazione dei redditi si applicano:

- le disposizioni in tema di reddito d'impresa di cui al Titolo I, Capo VI, del [Tuir](#), con esclusione degli [artt. 54](#), comma 4 (rateizzazione delle plusvalenze) e [67](#), comma 3 (ammortamenti accelerati e anticipati), del [Tuir](#);

- le disposizioni comuni di cui al Titolo IV del [Tuir](#);

- gli [artt. 96](#) ("Dividendi esteri"), [96-bis](#) ("Dividendi distribuiti da società non residenti"), [102](#) ("Riporto delle perdite"), [103](#) ("Imprese di assicurazione") e [103-bis](#) ("Enti creditizi e bancari") del [Tuir](#).

(13) Dichiarati nel Quadro FC dal soggetto che detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo di un'impresa, di una società o di un altro ente, residente o localizzato in paradisi fiscali.

(14) Nel caso in cui al dichiarante siano stati imputati redditi di più CFC delle quali possiede partecipazioni, le istruzioni al Quadro RM chiariscono che deve essere compilato un rigo del modello per la tassazione del reddito di ogni società estera partecipata.

(15) Il totale dei crediti esposti nelle colonne 11 e 12 di ciascuno dei righe RS77 ed RS78 del Quadro RS (art. 167, commi 6 e 7), deve essere riportato nel rigo RN13.

(16) In tal senso R. Cordeiro Guerra, *Prime osservazioni sul regime fiscale delle operazioni concluse con società domiciliate in paesi o territori a bassa fiscalità*, in "Riv. Dir. Trib." n. 5/1992, pag. 285; P. Adonnino, *Stati e territori aventi regime fiscale privilegiato e loro concreta identificazione*, in "Dir. e Prat. Trib." n. 2/1993, pag. 503, e G. Marino, *Paradisi fiscali: problemi applicativi e proposte di modifica*, in "Aspetti fiscali delle operazioni internazionali", a cura di V. Uckmar-C. Garbarino, Egea, Milano, 1995, pagg. 367 e seguenti.

(17) L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione del 30 luglio 2004, [n. 96/E](#) (in "il fisco" n. 32/2004, fascicolo n. 2, pag. 5013), in relazione all'entrata nell'Unione europea di Malta e di Cipro dal 1° maggio 2004, ha precisato quanto segue: "L'[art. 110](#), comma 10, del [Tuir](#) prevede un particolare regime di indeducibilità per le spese e gli altri componenti

negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti ed imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati. Tali Stati e territori sono stati individuati con il D.M. 23 gennaio 2002 che comprende anche Cipro e, limitatamente ad alcune società, Malta.

Come osservato dall'Ufficio fiscalità della Direzione regionale con la nota indicata in oggetto, a partire al 1° maggio 2004 Cipro e Malta sono entrati a far parte dell'Unione europea. Pertanto, per gli acquisti effettuati a partire da tale data, la disciplina di cui all'[art. 110](#), comma 10, del Tuir non trova più applicazione nei confronti di tali Stati, in quanto è venuto meno uno dei presupposti per l'applicazione (la non appartenenza all'Unione europea)".

[\(18\)](#) Numero soppresso dall'art. 1, comma 1, del D.M. 27 dicembre 2002, in vigore dal 14 gennaio 2003.

[\(19\)](#) Numero aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera b), del D.M. 22 marzo 2002, in vigore dal 3 aprile 2002.

[\(20\)](#) Vedi nota [\(17\)](#).

[\(21\)](#) Sul punto, la circolare dell'Agenzia delle Entrate 12 febbraio 2002, n. 18/E (paragrafo 2.3) - emanata a commento della disciplina CFC e dell'analogia disposizione contenuta all'art. 3, comma 2, del D.M. 21 novembre 2001 - ha precisato che "è necessario verificare l'effettivo trattamento fiscale riservato ai relativi redditi sulla base di specifiche disposizioni negoziali o amministrative, non essendo determinanti le previsioni normative generali dettate per la categoria societaria di appartenenza".

[\(22\)](#) Circa la documentazione utile a tali fini, si rimanda alla procedura approvata dalla Direzione regionale delle Entrate per il Piemonte, *Rapporti commerciali tra imprese italiane e fornitori domiciliati in paradisi fiscali (D.M. 23 gennaio 2002)*, in Eutekne, "Schede di Aggiornamento" n. 12/2002, pagg. 1667 e seguenti, ed alla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 18/E del 12 febbraio 2002 (paragrafo 3.5).

[\(23\)](#) Così la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 16 marzo 2004, n. 46/E. Si veda, anche, G. Zizzo, *Regole generali sulla determinazione del reddito d'impresa, L'imposta sul reddito delle persone fisiche*, in "Giurisprudenza sistematica di diritto tributario" diretta da F. Tesauro, Tomo II, pag. 588; R. Cordeiro Guerra, *cit.*, pagg. 303 e 304; S. Fiorentino, *Alcune riflessioni sull'operatività dell'art. 76 comma settimo-bis e settimo-ter del TUIR e connesse implicazioni in tema di soggettività tributaria*, in "Riv. Dir. Trib." n. 12/1994, pag. 1166, nota [\(64\)](#); T. Di Tanno, *La ineducibilità dei componenti negativi di reddito nei rapporti con residenti in paradisi fiscali individuati nel D.M. 24 aprile 1992*, in "Boll. Trib." n. 18/1992, pag. 1410; A. Manzitti, *Nuove norme contro l'abuso dei "paradisi fiscali"*, in "Le Società" n. 1/1992, pag. 18.

[\(24\)](#) Cfr., tra gli altri, R. Cordeiro Guerra, *cit.*, pagg. 303 e 304 e G. Zizzo, *cit.*, pag. 588.

[\(25\)](#) La dimostrazione dell'effettività dell'interesse da parte del contribuente sembra spostare "la questione dal terreno della prova dei fatti a quello assai impervio delle valutazioni, per di più assai effimere, e soprattutto delicatissime perché destinate ad intersecarsi da vicino con la discrezionalità ed insindacabilità della scelta imprenditoriale" (R. Cordeiro Guerra, *cit.*, pag. 306).

[\(26\)](#) Così G. Zizzo, *cit.*, pag. 588; nello stesso senso si veda anche S. Fiorentino, *cit.*, pag. 1167.

[\(27\)](#) In tal senso si veda anche Assonime, circolare 18 dicembre 2000, n. 65 (paragrafo 3).